

06-04-2003



102463162

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office

Form PTO-1594
(Rev. 03/01)
OMB No. 0651-0027 (exp. 5/31/2002)
Tab settings

Resubm

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):
Dayco Industrial Belts S.r.l. *1-8-03*

Individual(s) Association
 General Partnership Limited Partnership
 Corporation-State
 Other Limited Liability Company - Italy

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:
 Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other _____

Execution Date: 12/05/01

2. Name and address of receiving party(ies)
Name: Carlisle Power Transmission S.r.l.
Internal _____
Address: _____
Street Address: Zona Industriale Vallecupa
City Teramo Country Italy Zip 64010

Individual(s) citizenship _____
 Association _____
 General Partnership _____
 Limited Partnership _____
 Corporation-State _____
 Other Limited Liability Company - Italy

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No
(Designations must be a separate document from assignment)
Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

OFFICE OF PUBLIC RECORDS
2003 JUN -3 PM 2:52
FINANCE SECTION

4. Application number(s) or registration number(s):
A. Trademark Application No.(s)
Additional number(s) attached Yes No

B. Trademark Registration No.(s)
0,671,553, 1,824,119
 Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:
Name: Frost Brown Todd LLC
Internal Address: Nicole D. Vickroy, Esq.
Street Address: 2200 PNC Center, 201 E. Fifth Street
City Cincinnati State OH Zip 45202

6. Total number of applications and registrations involved:

7. Total fee (37 CFR 3.41)\$ 65.00
 Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:
06-2226
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Signature.
To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.
Nicole D. Vickroy *Nicole Vickroy* 1-2-03
Name of Person Signing Signature Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

01/09/2003 0BYRNE 00000071 0671553

01 FC:8521
02 FC:8522

40.00 DP
25.00 DP
documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patent & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

TRADEMARK
REEL: 002744 FRAME: 0538

Index no. 216314

File no. 28510

MINUTES OF MEETING

REPUBLIC OF ITALY

In the year 2001, two thousand and one, on the 5th, fifth, day of the month of December, at 5.05 p.m., in Milan, in my office in Via Vittor Pisani no. 9 before me Dr. Pasquale Lebano, notary in Milan, member of the College of Notaries of the District of Milan

the following person appears

Fabio Vitali, born in Montevideo (Uruguay) on 4th December 1959, resident in Esplugas (Spain) - J. Huguet, 3-5 - Director.

The appearing party, of whose personal identity I, notary, am certain, waives with my consent the presence of witnesses to this deed and declares that the meeting of the company

DAYCO INDUSTRIAL BELTS S.R.L.

with head office in Colonnella (province of Teramo), Zona Industriale Vallecupa, company capital € 615,000 (six hundred and fifteen thousand), tax code and registration number in the Teramo Business Register 01444740672, listed in the Economic-Administrative Register of Teramo under

no., has been convened by regular notice in this place, on this day and at this time.

Regular notice of convocation was sent to the shareholders by registered letter on 27th November 2001 containing the following

agenda

- Amendment of articles 1, 10, 14, 15, 18 and 25 of the Articles of Association and approval of the new text thereof.

The appearing party invites me, notary, to record in this public deed the proceedings of the Meeting and the resolutions taken by the same.

Complying with the above request, I, notary, acknowledge the following.

By unanimous agreement of those present, the Meeting is chaired by the appearing party who, in said capacity, ascertains that the Meeting is legally empowered to pass resolutions, the statutory auditors Dr. Marco Taglioretti, Dr. Paolo Argento and Dr. Ludovico Mantovani being present in addition to said appearing Managing Director.

Avv. Stefano Feltrin is also present who, in accordance with proxies dated 26th November 2001, here represents the shareholders "Carlisle International Inc." with head office in Charlotte

(N.C. - U.S.A.), holder of a share of € 608,850 (six hundred and eight thousand eight hundred and fifty) and "Carlisle Power Transmission Products Inc." with head office in Dayton (Ohio - U.S.A.), holder of a share of € 6,150 (six thousand one hundred and fifty), while the other Directors are absent with justification.

With regard to discussion of the items on the agenda, the Chairman illustrates to those present the reasons that make it expedient to proceed with amendment of Articles 1, 10, 14, 15, 18 and 25 of the Articles of Association corresponding respectively to the company name, procedures for convocation of the Meeting, deliberative and constitutive quorum for the Meeting, place of convocation and holding of the meetings of the Board of Directors in addition to the date of closure of the financial years.

Having heard the Chairman, the Meeting unanimously

resolves

1) to amend, with effect from 15th December 2001,

the company name to:

CARLISLE POWER TRANSMISSION S.R.L.

2) to amend Art. 1) of the Articles of Association

accordingly;

3) to amend Art. 10) of the Articles of Association
as follows:

"The meeting is convened ordinarily and
extraordinarily also outside the company head
office, on condition that the venue is in Italy, in
the cases and according to the procedures provided
for by law, also including the term of more than
six months for the ordinary annual meeting, when
required by special circumstances.

The Meeting is legally convened by registered
letter or fax sent to the shareholders at the
domicile and fax number resulting from the Register
of Shareholders at least eight days prior to the
day fixed for the meeting, specifying the place,
day and time of the meeting and the list of the
items on the Agenda.

The same notice can also establish for another day
the second convocation if the first is unattended.
In emergencies, the convocation can be sent by fax
at least 3 (three) days prior to the day fixed for
the meeting. The notice shall specify the day, time
and place of the meeting and the list of items to
be discussed.

In the absence of the above convocation
formalities, the ordinary and extraordinary

meetings are legally constituted when the entire company capital is represented and all the current members of the company bodies are present; however, any participant may oppose the discussion of topics with which he considers himself not sufficiently acquainted.

The shareholders listed in the Register of Shareholders have the right to participate in the meeting.

The Chairman of the meeting is responsible for verifying regular constitution of the meeting.”;

4) to amend Art. 14) of the Articles of Association as follows:

“The resolutions of the Meeting are valid if adopted in accordance with the presence and the majorities established by art. 2486 of the Civil Code and in second call with the majorities established by art. 2369 of the Civil Code.”;

5) to amend Art. 15) of the Articles of Association as follows:

“For validity of the extraordinary meeting, also in second call, the presence of at least half the company capital is necessary.”;

6) to amend Art. 18) of the Articles of Association as follows:

"The Board of Directors meets either at the company head office or elsewhere in Italy or in the other European Union member countries or in the United States of America whenever considered expedient or necessary by the Chairman or when a written request is made to the Chairman by at least one director.

Meetings of the Board of Directors can be held via connected audio/video systems on condition that all the participants can be identified and they are able to follow the discussion and intervene in real time in discussion of the topics in question; if said requirements are satisfied, the meeting of the Board of Directors is considered held in the place where the Chairman of the meeting is and where the Secretary of the meeting must also be so that the minutes may be drafted and signed in the minutes book." ;

7) to move the date of closure of the company financial years from the last day of the month of February to 31st December of each year; the financial year in progress will consequently close on 31st December 2001;

8) to amend to said effect Art. 25) of the Articles of Association which, in their updated version, written on five sheets, are attached to

this deed under letter "A", reading of the same having been omitted by me, notary, in accordance with specific exemption therefrom.

Nothing further remaining to be discussed and no-one else having asked leave to speak, the Chairman declares this meeting closed after declaration that the company is not the owner of real estate.

As requested, I, notary, have received this deed, which I have read to the appearing party who, when asked by me, approved it and signed it and the attachment together with me, notary, the latter being specifically exempted from reading of the attachment, at five thirty-five p.m.

This deed partly typewritten by a person whom I trust and under my direction and completed by hand by me, notary, occupies six whole sides of two sheets and up to this point of the seventh side.

Signed Fabio Vitali

Signed Dr. Pasquale Lebano - Notary



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2001 duemilauno, il giorno 5 cinque del mese di dicembre, alle ore diciassette e cinque.

In Milano, nel mio studio sito in Via Vittor Pisani n. 9.

Avanti a me Dott. Pasquale Lebano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano

si costituisce

Vitali Fabio, nato a Montevideo (Uruguay) il 4 dicembre 1959, residente a Esplugas (Spagna) - J. Huguet, 3-5 - Dirigente.

Il Costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia col mio consenso all'intervento dei testimoni a questo Atto e mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata, mediante regolare avviso l'Assemblea della Società

DAYCO INDUSTRIAL BELTS S.R.L.

con sede in Colonnella, (TE) Zona Industriale Valle Cupa dotata di un capitale sociale di Euro 615.000 (seicentoquindicimila), Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Teramo 01444740672, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Teramo con il n. 124865.

Regolare avviso di convocazione è stato inviato ai soci a

REGISTRATO A MILANO
IL 24 DICEMBRE 2001
MILANO N. 216314
ESPLUGAS

DOTT. P. LEBANO - NOTAIO

mezzo di lettere raccomandate in data 27 novembre 2001 portante il seguente:

ordine del giorno

- Modifica degli articoli 1, 10, 14, 15, 18 e 25 dello statuto sociale ed approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.

Il Costituito invita me Notaio a far risultare da questo Atto pubblico dei lavori dell'Assemblea e delle delibere che la stessa andrà a prendere.

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta dò atto di quanto segue.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza esso Componente il quale, in tale veste, constata che l'Assemblea può validamente deliberare essendo presenti oltre ad esso componente Amministratore Delegato, i Signori Sindaci effettivi Dr. Marco Taglioretti, Dr. Paolo Argento e Dr. Ludovico Mantovani.

E' altresì presente l'Avv. Stefano Feltrin che, in forza di deleghe in data 26 novembre 2001, qui rappresenta i soci: "Carlisle International, Inc." con sede in Charlotte (N.C. - U.S.A.) titolare di una quota di Euro 608.850 (seicentoottomilaottocentocinquanta) e "Carlisle Power Transmission Products, Inc." con sede in Dayton, (Ohio - U.S.A.) titolare di una quota di Euro 6.150 (seimilacentocinquanta), mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri Amministratori.



Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti i motivi che fanno ritenere opportuno procedere alla modifica degli Articoli 1, 10, 14, 15, 18 e 25 dello statuto sociale relativi rispettivamente alla denominazione sociale, alle modalità di convocazione dell'Assemblea, ai quorum deliberativi e costitutivi in merito all'Assemblea, al luogo di convocazione nonché allo svolgimento circa le riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché alla data di chiusura degli esercizi sociali.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con voto unanime,

delibera

1) di modificare, con effetto dal 15 dicembre 2001, la denominazione sociale in:

CARLISLE POWER TRANSMISSION S.R.L.

2) di modificare in tal senso l'Art. 1) dello statuto sociale;

3) di modificare l'Art. 10) dello statuto sociale così come segue:

" L'assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia nei casi e nei modi di legge, ivi compreso il maggior termine di mesi sei per quella annuale ordinaria, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea si intende validamente convocata mediante lettera raccomandata o telefax spedito ai soci al domicilio e numero di fax risultante dal libro dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza stessa e con l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Nei casi di urgenza la convocazione può essere trasmessa a mezzo telefax almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione come sopra, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali; tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.";

4) di modificare l'Art. 14) dello statuto sociale così come segue:

"Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2486 del Codice Civile ed in seconda convocazione con le maggioranze stabilite dall'art. 2369 del Codice Civile.";

5) di modificare l'Art. 15) dello statuto sociale così come segue:

" Per la validità dell'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno metà del capitale sociale."

6) di modificare l'Art. 18) dello statuto sociale così come segue:

" Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia, o negli altri paesi membri dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America, o ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente stesso da almeno un amministratore.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve

trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.";

7) di spostare la data di chiusura degli esercizi sociali dall'ultimo giorno del mese di febbraio al 31 dicembre di ogni anno; conseguentemente l'esercizio in corso si chiuderà il 31 dicembre 2001;

8) di modificare in tal senso l'Art. 25) dello statuto sociale che, nella sua redazione aggiornata, scritta su cinque fogli, viene allegato al presente Atto sotto la lettera "A", omessane da parte di me Notaio la lettura per espressa dispensa avutane;

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea, previa dichiarazione che la Società non è proprietaria di immobili.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto, che ho letto al Costituito, il quale a mia interpellanza lo approva e, confermandolo, lo sottoscrive, unitamente all'allegato con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegato stesso per espressa dispensa avutane, alle ore diciassette e trentacinque.


Questo Atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a mano da me

Notaio occupa di due fogli, sei facciate scritte per intero

e quanto alla settima scritta sino qui.

F.to Fabio Vitali

F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro



STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione " CARLISLE POWER TRANSMISSION S.r.l."

Art. 2) - La società è costituita allo scopo di commercializzare articoli tecnici polimerici, cinghie, tenditori e sistemi di trasmissione per uso industriale nonché di comandi oleodinamici, trattamenti termici, costruzioni con componenti e complessivi per macchinari non appartenenti al settore autoveicolistico, come ad esempio macchinari industriali, elettrodomestici, macchine elettroniche ecc..

La gestione della rete di vendita e la distribuzione in Europa ed anche nel mondo dei prodotti di cui sopra.

Lo studio, la ricerca, l'acquisto, la concessione, la valorizzazione e lo sfruttamento di licenze, marchi, modelli e brevetti d'invenzione; l'acquisto e la cessione, anche solo in uso, di diritti di proprietà industriale ed intellettuale in genere.

La società potrà stipulare locazioni anche ultranovennali, istituire depositi, nominare agenti, concessionari e rappresentanti, sia in Italia sia all'estero.

La società potrà inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti, o da costituire;

- concedere fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, a favore di società controllate, controllanti e collegate, in via occasionale, non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse:

le attività riservate agli iscritti in albi professionali, l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106 comma 1 D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385; l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58; l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Art. 3) - La società ha sede legale in Zona Industriale Valle Cupa, Colonnella (Teramo), località compresa tra i territori indicati nell'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. sul Mezzogiorno) e successive modifiche.

La società potrà, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Art. 4) - Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci, in mancanza esso si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Art. 5) - La durata della società è fissata sino al trentun dicembre duemilacento (31/12/2100), salvo proroga od anticipato scioglimento.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 615.000 (seicentoquindicimila), diviso in quote non inferiori a Euro uno o di ammontare multiplo di Euro uno.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione.

Sono ammessi i conferimenti di beni in natura e di crediti, osservate le disposizioni di legge.

Art. 7) - I pagamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio nei modi e nei tempi che reputano convenienti. I soci in mora nei versamenti devono corrispondere alla società un interesse annuo del 10% sui medesimi, fermo il disposto dell'art. 2477 C.C..

FINANZIAMENTI SOCI

Art. 8) - Per finanziare la società l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti a fondo perduto oppure versamenti in conto capitale; su detti versamenti, che la società non ha l'obbligo di restituire, non verranno corrisposti interessi.

I soci possono altresì effettuare versamenti alla società in conto finanziamento; detti versamenti possono essere infruttiferi di interessi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso di tre mesi.

I versamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

TRASFERIMENTO DI QUOTA

Art. 9) - Per cessione delle quote a terzi a qualunque titolo, per atto tra vivi è riservato ai soci restanti un diritto di prelazione da esercitarsi, a parità di condizioni, in proporzione alle quote possedute.

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

ASSEMBLEE

Art. 10) - L'assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia nei casi e nei modi di legge, ivi compreso il maggior termine di mesi sei per quella annuale ordinaria, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea si intende validamente convocata mediante lettera raccomandata o telefax spedito ai soci al domicilio e numero di fax risultante dal libro dei Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza stessa e con l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere trasmessa a mezzo telefax almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione come sopra, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali; tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

Al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 11) - Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea.

Se la quota è multipla di Euro uno il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro. Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, anche da persona non socia, nei limiti degli artt. 2486 e 2372 C.C..

Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti.

Art. 13) - Il Presidente dell'assemblea ed il Segretario che lo assiste, anche non socio, sono designati a maggioranza dai soci intervenuti all'assemblea.

Art. 14) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2486 del Codice Civile ed in seconda convocazione con le maggioranze stabilite dall'art. 2369 del Codice Civile..

Art. 15) - Per la validità dell'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso tra tre e nove, soci e non, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito all'assemblea che stabilirà il numero dei componenti.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e in ogni caso fino e non oltre la data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del terzo bilancio successivo alla loro elezione.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, e può eleggere altresì anche uno o più Vice Presidenti.

Il Segretario anche non Amministratore o non socio, viene designato dagli intervenuti a ciascuna riunione.

Art. 17) - Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare almeno due Amministratori in carica, l'intero Consiglio s'intende scaduto, e deve convocarsi, senza ritardo, l'assemblea per l'elezione di tutti gli Amministratori.

Art. 18) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale, sia altrove, in Italia, o negli altri paesi membri dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America. ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente stesso da almeno un amministratore. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19) - La convocazione è fatta dal Presidente ed in sua assenza dal o da uno degli Amministratori Delegati o, in subordine, dall'amministratore più anziano di età, con lettera raccomandata consegnata alle Poste almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con telegramma o telefax spedito almeno 48

ore prima della riunione, inviati al domicilio degli amministratori e dei sindaci, ove esistenti, fatti salvi i casi di urgenza.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 20) - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, dal Vice Presidente qualora esistente, od in caso di loro assenza od impedimento dal Consigliere designato dalla maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio o, qualora ciò non sia immediatamente possibile, in un documento firmato da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima. In questo ultimo caso, il verbale deve essere trascritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio e, qualora fosse redatto in lingua straniera, deve essere previamente tradotto in lingua italiana sotto la responsabilità di chi presiede la riunione. Il verbale scritto nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio deve in ogni caso essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario designato per la medesima.

Art. 21) - Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea.

Art. 22) - Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può delegare in parte le proprie attribuzioni congiuntamente o disgiuntamente a norma dell'art. 2381 del Codice Civile, conferendo altresì la facoltà di sub-delegare a terzi i poteri delegati. Il Consiglio può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 23) - La rappresentanza della società di fronte al terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a coloro cui venga conferita dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24) - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci Supplenti.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

All'atto della nomina viene designato il Presidente e determinato l'emolumento.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 25) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26) - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:

il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

il residuo ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) - Qualunque vertenza tra i soci, o tra i soci e la società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a nonna di legge (fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), è demandata, per la sua risoluzione, ad un arbitrato irrituale, il cui lodo ha significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti.

Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte, contenente la nomina del proprio arbitro e relativa accettazione. La controparte, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla spedizione della comunicazione di cui sopra, deve comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la nomina del proprio arbitro e relativa accettazione; in difetto, la nomina compete al Preside Arbitrale di Teramo, su istanza dell'altra parte. Nei quindici giorni successivi i due arbitri come sopra nominati provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo, la nomina compete al Presidente della Camera Arbitrale di Teramo, su istanza dell'arbitro più diligente.

Il lodo deve essere emesso entro centoventi giorni dalla accettazione del terzo arbitro.

Il Collegio ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura.

La decisione, anche istruttoria, viene assunta a maggioranza.

La decisione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmare il lodo.

Il Collegio determinerà altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) - Foro competente per ogni controversia riguardante la società od i rapporti sociali in genere è quello di Teramo.

Art. 30) - Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to Fabio Vitali

F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, li 06/08/2003

